



COMUNE di ABBIATEGRASSO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 06/04/2022

Titolo I - Disposizioni generali	6
Capo I - Disposizioni generali	6
articolo 1 Oggetto del regolamento	6
articolo 2 Competenze	6
articolo 3 Responsabilità.....	7
articolo 4 Servizi gratuiti ed a pagamento	7
articolo 5 Atti a disposizione del pubblico	8
Capo II - Feretri e trasporti funebri.....	9
articolo 6 Deposizione del corpo del defunto nel feretro.....	9
articolo 7 Modalità del trasporto e percorso	9
articolo 8 Orario dei trasporti.....	10
articolo 9 Riti religiosi e/o civili.....	10
articolo 10 Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione	10
articolo 11 Trasporti all'interno del comune, eventualmente anche in luogo diverso dal cimitero	
11	
articolo 12 Trasporto disposto dalla pubblica autorità o in altri casi speciali.....	11
articolo 13 Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali.....	12
Capo III - Attività funebre	12
articolo 14 Attività funebre.....	12
Titolo II - Cimiteri e pratiche funerarie	13
Capo I - Cimiteri	13
articolo 15 Elenco cimiteri.....	13
articolo 16 Disposizioni generali – Vigilanza.....	13
articolo 17 Reparti speciali nel cimitero	14
articolo 18 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	14
Capo II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale	15
articolo 19 Disposizioni generali	15
articolo 20 Piano regolatore cimiteriale	16
Capo III - Inumazione e tumulazione	17
articolo 21 Inumazione	17
articolo 22 Cippo	18
articolo 23 Tumulazione	18
articolo 24 Deposito temporaneo	19
articolo 25 Tumulazione privilegiata.....	20

Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni.....	20
articolo 26 Esumazioni ordinarie	20
articolo 27 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	21
articolo 28 Esumazione straordinaria	21
articolo 29 Estumulazioni	22
articolo 30 Esumazioni ed estumulazioni a pagamento.....	23
articolo 31 Oggetti da recuperare.....	24
articolo 32 Disponibilità dei materiali	24
Capo V - Cremazione ed istituti connessi.....	25
articolo 33 Urne cinerarie	25
articolo 34 Dispersione delle ceneri.....	25
articolo 35 Affidamento dell'urna cineraria	26
articolo 36 Autorizzazione alla sepoltura di urne	28
articolo 37 Cremazione dopo 10 anni per i feretri inumati o dopo 20 anni per i feretri tumulati.	28
Capo VI - Animali d'affezione.....	28
articolo 38 Tumulazione di animali d'affezione	28
articolo 39 Dispersione delle ceneri di animali d'affezione	29
articolo 40 Spazi dedicati per la sepoltura di animali di affezione	29
articolo 41 Estumulazione degli animali d'affezione	29
articolo 42 Cimiteri per animali d'affezione.....	29
Capo VII - Polizia dei cimiteri	29
articolo 43 Orari	29
articolo 44 Disciplina dell'ingresso	30
articolo 45 Divieti speciali	30
articolo 46 Riti funebri.....	31
articolo 47 Epigrafi, iscrizioni, monumenti, ornamenti sulle sepolture.....	31
articolo 48 Fiori e piante ornamentali.....	32
articolo 49 Materiali ornamentali	33
articolo 50 Riprese o registrazioni fotografiche, cinematografiche, radiofoniche, televisive o con qualsiasi altro mezzo di riproduzione, nonché loro utilizzo	33
articolo 51 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	34
Titolo III - Concessioni	35
Capo I - Tipologie e manutenzione delle sepolture	35
articolo 52 Sepolture private.....	35
articolo 53 Durata delle concessioni.....	36

articolo 54	Modalità di concessione	36
articolo 55	Uso delle sepolture private	37
articolo 56	Uso delle sepolture private in concessione ad enti	39
articolo 57	Manutenzione, canone periodico, affrancazione	40
articolo 58	Costruzione delle opere – Termini	41
Capo II -	Divisione, subentri, rinunce, riutilizzo	41
articolo 59	Divisione, subentri.....	41
articolo 60	Rinuncia a concessione a tempo determinato	42
articolo 61	Rinuncia a concessione di aree libere.....	43
articolo 62	Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	43
articolo 63	Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua.....	44
articolo 64	Riutilizzo delle sepolture	44
Capo III -	Revoca, decadenza, estinzione	45
articolo 65	Revoca	45
articolo 66	Decadenza.....	45
articolo 67	Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza	46
articolo 68	Estinzione	47
Titolo IV -	Lavori privati nei cimiteri	47
Capo I -	Imprese e lavori privati	47
articolo 69	Accesso al cimitero.....	47
articolo 70	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private	48
articolo 71	Responsabilità nell'esecuzione dei lavori.....	48
articolo 72	Recinzione aree – Materiali di scavo.....	49
articolo 73	Introduzione e deposito di materiali	49
articolo 74	Orari per l'esecuzione dei lavori	49
articolo 75	Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	49
articolo 76	Vigilanza.....	50
articolo 77	Clausola di salvaguardia delle disposizioni dell'Unione europea	50
Titolo V -	Disposizioni varie e finali	50
Capo I -	Disposizioni varie	50
articolo 78	Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.....	50
articolo 79	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	50
Capo II -	Norme transitorie e disposizioni finali	51
articolo 80	Efficacia delle disposizioni del regolamento.....	51

articolo 81	Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria	51
articolo 82	Concessioni pregresse.....	51
articolo 83	Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio ...	52
articolo 84	Sanzioni	52
articolo 85	Clausola di adeguamento.....	53
	Allegato I Definizioni	54

Titolo I - Disposizioni generali

Capo I - Disposizioni generali

articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Questo regolamento disciplina i servizi comunali di polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali riguardanti: la destinazione e l'uso dei cadaveri o parti di essi; i trasporti funebri; la costruzione, gestione e custodia dei cimiteri; i locali ed impianti annessi e pertinenti; la concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché la loro vigilanza; la costruzione di sepolcri privati; la cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme o dei cadaveri.
2. Questo regolamento è comunque subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, al Libro III Titolo I Capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, alle leggi e regolamenti regionali, nonché alle istruzioni amministrative e/o di uniformazione emanate in materia.
3. Questo regolamento è altresì subordinato alle norme del diritto dell'Unione europea e la sua giurisprudenza, quando sussistenti in materia.

articolo 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali sono effettuate in conformità del Titolo V della Parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e con gli atti di organizzazione dell'ente.
4. Per i servizi di polizia mortuaria, le attività funebri e cimiteriali gestiti nelle forme di cui all'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, le

funzioni e l'organizzazione e le condizioni di erogazione del servizio, la verifica dei risultati, ove integrative del presente regolamento, rispettivamente dal consiglio comunale per le funzioni e l'organizzazione e dal contratto di servizio e carta della qualità dei servizi per le altre.

articolo 3 Responsabilità

1. Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

articolo 4 Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:
 - a) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel comune, indipendentemente dal luogo di cremazione;
 - b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per i feretri contenenti i cadaveri di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano residenti nel comune al momento del decesso;
 - c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano residenti nel comune al momento del decesso;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune, qualora i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali vigenti e dei regolamenti comunali applicabili.
3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro dieci giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per le spoglie mortali della persona defunta, l'eventuale fornitura gratuita della cassa mortuaria o l'eventuale

onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per le spoglie mortali della persona defunta. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre disposizioni di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge, la persona unita civilmente e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto della giunta comunale, nel rispetto dei criteri stabiliti da questo regolamento, la cui Parte prima costituisce atto fondamentale di cui all'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
6. Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento salvo quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
7. Il comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.
8. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, quest'articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.
9. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti.

articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria e del gestore dei servizi cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale, nell'ufficio del gestore dei servizi cimiteriali e nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Capo II - Feretri e trasporti funebri

articolo 6 Deposizione del corpo del defunto nel feretro

1. Nessun cadavere può essere trasportato, salvo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, e quindi sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.
2. La vestizione della salma o del cadavere e il suo collocamento nel feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento di salme o di cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura.
3. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea del corpo della persona defunta o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

articolo 7 Modalità del trasporto e percorso

1. L'ordinanza prevista dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni è adottata avendo particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi;
 - b) orari di arrivo ai cimiteri;
 - c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
 - d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
 - e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
 - f) luoghi per la sosta di mezzi funebri (carri funebri, oppure autofunebri) in transito.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, comprende: il prelievo della salma o del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto

comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie o riti di commiato e celebrazione, nelle forme scelte dai familiari se non già comunque indicate in vita dal defunto, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
4. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia locale, ed eventualmente con altri organi che possano, caso per caso, ritenersi utili, per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

articolo 8 Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal sindaco. Con lo stesso provvedimento, il sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria stabilisce d'ufficio l'ora dei funerali, di norma, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti che si rendono necessari trasmettendo gli eventuali ordini ed informazioni al personale incaricato del trasporto funebre, del cimitero e dell'azienda unità sanitaria locale, ove necessario.

articolo 9 Riti religiosi e/o civili

1. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
2. Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
3. Il feretro può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

articolo 10 Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

1. Il trasporto del feretro in cimitero di altro comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai

sensi dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.
3. All'autorizzazione è allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
4. I feretri provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo apposto sul cofano. È tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito funebre di commemorazione o di commiato, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, peraltro comune.

articolo 11 Trasporti all'interno del comune, eventualmente anche in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto funebre nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal comune a seguito di domanda degli interessati.

articolo 12 Trasporto disposto dalla pubblica autorità o in altri casi speciali

1. Il trasporto funebre che sia disposto dalla pubblica autorità o quando vi siano ragioni di impellente urgenza a che il corpo della persona defunta sia rimosso dal luogo di decesso o rinvenimento, è effettuato dal comune, se e quando ne disponga dei mezzi ed attrezzature necessarie o, in difetto, da soggetto affidatario di tale servizio a seguito di regolare gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle forme e procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, ed avvenuta assunzione di sufficiente impegno di spesa.
2. È sempre fatta salva la possibilità dei familiari di avvalersi di impresa debitamente attrezzata e legittimata di propria libera scelta.
3. Il soggetto che provveda al trasporto di cui al primo comma senza essere affidatario del servizio o essere stato commissionato per iscritto dai familiari ai sensi del comma 2, non può richiedere al comune alcun compenso per le prestazioni effettuate.
4. La disposizione della pubblica autorità o comunque relativa a tale trasporto funebre, va consegnata al responsabile del servizio di custodia del cimitero o, se assente, al personale addetto al cimitero, al deposito di osservazione, all'obitorio o altro luogo cui sia stato trasporto. Nel caso che tale trasporto avvenga presso un'abitazione la consegna del titolo sulla base del quale è stato eseguito il trasporto è consegnata a persona maggiorenne della famiglia abitante nell'abitazione, avvertendolo di farlo avere quanto prima al

servizio di polizia mortuaria. Il trasporto che sia eseguito in assenza della predetta disposizione costituisce violazione all'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

5. Il soggetto che ha effettuato il trasporto funebre ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3, non ha titolo a proporre la prestazione di altri servizi, salvo eccezionalmente il caso di cui al precedente comma 2, se la famiglia ritenga di avvalersi di questa possibilità.

articolo 13 Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di cassette ossario, di resti mortali e di urne cinerarie deve essere autorizzato dal comune.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme o di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. È ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportanti i dati identificativi del defunto.

Capo III - Attività funebre

articolo 14 Attività funebre

1. L'esercizio dell'attività funebre, nonché del trasporto funebre e la realizzazione e gestione delle strutture del commiato e delle case funerarie sono svolte in applicazione e nel rispetto delle disposizioni delle norme regionali, statali e dell'Unione europea.
2. L'attività funebre può essere esercitata previo rilascio della prescritta autorizzazione del Comune ove ha sede l'esercizio dell'attività. L'autorizzazione è comprensiva di quelle previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia di affari e abilità, altresì, al trasporto funebre. I soggetti autorizzati devono garantire la continuità ed il corretto svolgimento del trasporto funebre. È vietata lo svolgimento dell'attività funebre nei luoghi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 2009 , n. 33 e dall'art. 31 del regolamento regionale 9 novembre 2004 , n. 6e successive modificazioni.
3. Sarà istituito un apposito registro nel quale saranno iscritti i soggetti esercenti l'attività funebre autorizzati al trasporto di salme e di cadaveri sul territorio comunale.
4. Gli esercenti l'attività funebre non aventi la sede nel territorio comunale ma autorizzati all'esercizio dell'attività da un'altra amministrazione comunale della Regione Lombardia, che intendono esercitare la propria attività nel comune di Abbiategrasso,

devono produrre la loro autorizzazione e la documentazione necessaria affinché l'Amministrazione Comunale possa esperire i necessari controlli. Tali soggetti sono tenuti al rispetto di questo regolamento.

Titolo II - Cimiteri e pratiche funerarie

Capo I - Cimiteri

articolo 15 Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, il comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:
 - a) Cimitero Maggiore;
 - b) Cimitero di Castelletto.
2. Si dà atto che nel territorio comunale non sono presenti sepolcreti di guerra italiani o cimiteri di guerra stranieri in Italia di cui al Libro II, Titolo II, Capo VI, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" e successive modificazioni.

articolo 16 Disposizioni generali – Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui all'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché agli articoli 101, 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che le esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, o della forma associativa prescelta.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del Titolo V della Parte prima del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme o cadaveri o feretri, di resti mortali, di ceneri e/o urne cinerarie, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al comune, od al soggetto gestore del cimitero, le operazioni cimiteriali sopra specificate e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
6. Il dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

articolo 17 Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti mortali, urne cinerarie, cassette ossario relative a persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti, comprendenti altresì il recupero delle spese gestionali cimiteriali per tutta la durata, ivi inclusi gli oneri di ripristino o di mantenimento, anche quando, se eventualmente vi siano, successivi alla scadenza.
3. Si dà atto che le parti anatomiche riconoscibili, di norma, vengono cremate a cura ed onore dell'azienda sanitaria locale, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero od inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore cimiteriale.

articolo 18 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le persone considerate dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive integrazioni, nonché:
 - a) le persone non più residenti nel comune, quando siano state interessate da mutamento di residenza per effetto dell'accoglimento in una delle convivenze considerate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e successive modificazioni, anche se, di seguito, sia ulteriormente mutata la residenza, permanendo nelle medesime strutture;
 - b) ai fini del presente comma le persone che, già residenti nel comune, si siano trasferite all'estero, l'iscrizione all'Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all'Esterò del comune è equiparata alla residenza nel comune;
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i feretri delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari per la riserva di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività.
3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
4. Sono, altresì, ricevute le parti anatomiche riconoscibili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

5. Nei reparti speciali, sono ricevuti i feretri, le cassette ossario od urne cineraria di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 17, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi ed, occorrendo stabilire una preferenza nel potere di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
6. Con apposito atto di indirizzo, adottato ai sensi dell'articolo 107, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica a questo regolamento.

Capo II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

articolo 19 Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, la cui tariffa è stabilita dalla giunta comunale.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione ordinarie decennali, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti degli articoli 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
4. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private e per gli eventuali cimiteri particolari presenti nel comune, esclusi unicamente i cimiteri e sacrari militari, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni e dal successivo articolo 22, nonché delle norme in materia antisismica.
5. In attesa di approvazione del piano regolatore cimiteriale, il comune, con atto del competente organo, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, nonché delle norme in materia antisismica.

articolo 20 Piano regolatore cimiteriale

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio comunale adotta, o, se già ne disponga, aggiorna un piano regolatore cimiteriale, ai sensi del Capo X del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni, includendo anche eventuali cimiteri particolari esistenti nel comune.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'azienda sanitaria locale. Si applica l'articolo 139 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
3. Nella elaborazione del piano, il dirigente competente deve tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti feretro per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni, anche, per quanto possibile, rilevando, distintamente, le tipologie locali di utilizzo dei sepolcri e delle pratiche funerarie;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-feretro che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
 - g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
 - h) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione (decennale, ventennale, per bambini, per indecomposti)
 - b) tombe di famiglia ipogee sessantennali;
 - c) cappelle di famiglia in galleria porticata;
 - d) loculi ipogei e plurimi in deroga;
 - e) loculi ipogei singoli;
 - f) loculi in galleria porticata aperta o chiusa

- g) ossari e/o cinerari in galleria (chiusa, porticata e non);
 - h) cinerario comune.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.
 6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito. Le aree destinate alla dispersione delle ceneri hanno, in ogni caso, il carattere di sepolcri privati ai sensi e per gli effetti del Capo XVIII del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
 7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.
 8. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alle costruzioni di sepolture a sistema di tumulazione destinate ad essere oggetto di concessione cimiteriale;
 9. Almeno ogni dieci anni il comune provvede alla revisione del piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per la precedente determinazione del piano regolatore cimiteriale.

Capo III - Inumazione e tumulazione

articolo 21 Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di dieci anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata pari o superiore a quella di dieci anni od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree in concessione.
2. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni o delle norme di legge e regolamento regionali e/o di organismi di normalizzazione.
3. Per ridurre l'incidenza dei cadaveri per cui, decorso il turno ordinario di rotazione, risultati non completato l'ordinario processo trasformativo cadaverico potrà essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

articolo 22 Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione comuni è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune o dal gestore del cimitero, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. A richiesta dei privati, il comune, eccezionalmente in deroga all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, autorizza l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di un segno funerario di altezza non superiore a cm 150 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo stabilito in tariffa, aggiuntivo rispetto a quello concernente l'inumazione ed il conseguente mantenimento della sepoltura per tutto il periodo di rotazione e in relazione al carattere del cimitero ed in conformità ai criteri generali stabiliti dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua entrata in vigore, con ordinanza del sindaco. Le installazioni provvisorie, realizzate anche in materiale non durevole, devono essere obbligatoriamente rimpiazzate con un monumento a carattere definitivo entro dodici mesi dalla loro realizzazione.
3. Nel caso di cui al comma 2, l'installazione dei segni funerari, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, con diritto di ripetizione delle somme a questo titolo anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

articolo 23 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie, costruite dai concessionari di aree o, anche, dal comune, o dal soggetto gestore del cimitero, in cui siano conservate le spoglie mortali in feretri, cassette ossario od urne cinerarie, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, sempreché ciò risulti espressamente indicato dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:
 - a) lunghezza: m 2,25,
 - b) altezza: m 0,70 e
 - c) larghezza: m 0,75.

4. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
5. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni e, laddove esistenti, le norme regionali e gli standard emanati dagli organismi di normalizzazione, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali, nonché, quando esistenti, quelle emanate dagli organismi di normalizzazione. Per ridurre l'incidenza dei cadaveri per cui risulti non completato l'ordinario processo trasformativo cadaverico, e delle eventuali eccedenti sovra-pressioni interne nelle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

articolo 24 Deposito temporaneo

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente e per tempo determinato deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune o del gestore del cimitero, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La conservazione in deposito temporaneo è ammessa limitatamente ai seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati già in concessione;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato.
3. La durata del deposito temporaneo è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a due anni, rinnovabili su richiesta di parte eccezionalmente, persistendo le condizioni del comma 2, fino ad un totale di non oltre tre anni.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di 90 giorni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione temporanea al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di 90 giorni sono computate come periodo intero.
5. Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione cimiteriale, né compensato con oneri peraltro titolo.

6. I feretri tumulati in deposito temporaneo provvisoria devono essere estumulati e collocati nella tumulazione definitiva entro trenta giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2, anche se non sia perento il termine previsto per il deposito temporaneo.
7. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede ad inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.
8. Tale feretro, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito temporaneo, ma solo in posti feretro a sistema di tumulazione in concessione definitiva o cremato e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.
9. È consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione temporanea di cassette ossario e/o di urne cinerarie.

articolo 25 Tumulazione privilegiata

1. Ricorrendo le condizioni stabilite dall'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, è ammessa la tumulazione in luoghi differenti dal cimitero.
2. Sono fatte salve, quando applicabili, le disposizioni del canone 1242 Codex Iuris Canonici.

Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni

articolo 26 Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del dirigente competente per il servizio di polizia mortuaria.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escludendo i mesi di giugno, luglio e agosto.
3. Spetta all'incaricato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.
4. In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione e scheletrizzazione, sia con l'addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore

biodegradabile di detti resti mortali, salvo non risulti comprovata da plurime esperienze una loro inefficacia.

5. Trova, comunque, piena applicazione l'articolo 37 .

articolo 27 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del comune.
2. Compete al responsabile del servizio di custodia, ove distinto, la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.
3. Annualmente, il responsabile del servizio di custodia cura la stesura di tabulati od elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione dei feretri per i quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo.
4. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo può essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

articolo 28 Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria dei feretri inumati può essere eseguita prima del completamento del turno ordinario di rotazione, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per il trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per la cremazione, fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
2. In caso di esumazioni o estumulazioni straordinarie autorizzate dal comune per consentire la traslazione del feretro in altra sepoltura o la cremazione, non è richiesto il parere preventivo dell'azienda sanitaria locale Le operazioni si svolgono alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale che vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede l'intervento del personale dell'azienda sanitaria locale in caso di necessità, redige un verbale e lo annota sul registro previsto dal comma 2 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
3. Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dal registro cimiteriale se la malattia causa di morte risulti compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità. Se del caso, occorre richiedere la verifica dal registro delle cause di morte tenuto dall'azienda sanitaria locale.

5. Quando sia accertato che si tratta di cadavere di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
6. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tale ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di custodia.

articolo 29 Estumulazioni

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni alla scadenza della concessione o estumulazioni prima della scadenza della concessione.
2. Sono estumulazioni alla scadenza della concessione, od ad esse equiparate, quelle eseguite:
 - a) indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza nel tumulo di almeno venti anni;
 - b) allo scadere della concessione a tempo determinato inferiore a novantanove anni;
 - c) nelle concessioni a tempo determinato di durata pari o superiore a novantanove anni od a tempo indeterminato, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai venti anni.
3. Sono prima della scadenza della concessione tutte le altre.
4. Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi:
 - a) richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a venti anni;
 - b) su ordine dell'autorità giudiziaria.
5. Le estumulazioni straordinarie per traslazione in altra sepoltura o per successiva cremazione si possono effettuare in qualunque mese dell'anno; il feretro, qualunque sia la successiva destinazione, viene collocato in una cassa metallica, a meno che il responsabile del servizio di custodia cimiteriale non ne accerti la perfetta tenuta; la cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa.
6. Qualora la richiesta di estumulazione straordinaria riguardi una sepoltura superiore a venti anni, e sia orientata al recupero/riutilizzo del loculo, si provvede all'inumazione del feretro per almeno cinque anni, al fine di consentire la completa mineralizzazione. Se durante l'operazione viene constatata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia cimiteriale, questi potrà disporre la raccolta dei resti.

7. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti, a partire dall'intero mese antecedente e per tutto l'anno successivo.
8. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
9. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo 32, che si rinvengono possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g), legge 30 marzo 2001, n. 130.
10. Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.
11. Il periodo di successiva inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del sindaco, tenuto conto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
12. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
13. Le estumulazioni alla scadenza della concessione, come sopra definite, sono regolate dal comune con proprio atto.

articolo 30 Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano le normali tariffe previste da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.
2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune o, preferibilmente, avviate alla calcinazione collettiva a sensi dell'articolo 37 , salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già avuta in concessione.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in sepoltura privata a sistema di tumulazione, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.

4. Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune dei feretri delle persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia stato disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal comune, alle condizioni di gratuità stabilite dall'articolo 1, comma 7-bis decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 4 .

articolo 31 Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia e al momento della richiesta dell'operazione e, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

articolo 32 Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o delle estumulazioni alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, da effettuarsi con il metodo dell'asta o con procedure ad evidenza pubblica, in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.
2. Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpegno di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi e i copri-fosse che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V - Cremazione ed istituti connessi

articolo 33 Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, infrangibile ed impermeabile e debitamente sigillata.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. Le urne cinerarie non possono eccedere le dimensioni indicate al punto 13.2, ultimo periodo, della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993. Gli edifici prescritti dall'articolo 80, comma 3 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni sono realizzati in modo tale da assicurare la modularità delle dimensioni limite indicate nel periodo precedente e di consentire per ciascuna nicchia un corrispondente spazio, destinato ad eventuali iscrizioni.
4. A richiesta degli aventi titolo a disporre delle ceneri e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari, oppure accolte in colombari in concessione a privati o ad associazioni aventi tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, di cui all'articolo 79, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
5. Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. L'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.
6. Ogni variazione concernente l'urna cineraria ed il luogo in cui sia conservata è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
7. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

articolo 34 Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale, se adottato;

altrimenti, ed in attesa della sua adozione, nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del sindaco.

2. Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente, avente la potestà dispositiva secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.
4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.
6. La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge o persona a questi assimilata, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione o da suo incaricato.
7. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

articolo 35 Affidamento dell'urna cineraria

1. L'affidamento ai familiari di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal competente ufficio del comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal

coniuge o persona a questi assimilata o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
4. Gli aventi titolo presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale, anche all'interno delle proprietà private o loro pertinenti;
 - d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
 - e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - g) la conoscenza della possibilità di collocamento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - h) l'insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.
6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento dell'urna cineraria, possono conferirle al cimitero per provvedere ad una sua collocazione o, in difetto, al collocamento nel cinerario comune.

7. L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
8. Il comune può effettuare controlli ed ispezioni nei luoghi di conservazione delle urne affidate a familiari, anche al fine di verificare il rispetto degli obblighi in capo all'affidatario. Ai controlli ed alle ispezioni provvede il responsabile del servizio anche con l'ausilio della Polizia locale.

articolo 36 Autorizzazione alla sepoltura di urne

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene collocata, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

articolo 37 Cremazione dopo 10 anni per i feretri inumati o dopo 20 anni per i feretri tumulati

1. I feretri, decorsi dieci anni dall'inumazione o venti anni dalla tumulazione, sono cremati sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o persona assimilata, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
2. A questo fine, il responsabile dei servizi di polizia mortuaria provvede a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione.
3. Compete all'ufficiale dello stato civile acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessaria altra formalità.
4. Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

Capo VI - Animali d'affezione

articolo 38 Tumulazione di animali d'affezione

1. Gli animali di affezione, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi o degli aventi diritto, possono essere tumulati in teca separata, previa cremazione, nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia.
2. La tumulazione dell'animale d'affezione è soggetta alla tariffa stabilita dalla giunta comunale.

articolo 39 Dispersione delle ceneri di animali d'affezione

1. Le ceneri degli animali di affezione, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi o degli aventi diritto, possono essere disperse nell'aree dedicate previste dal piano regolatore cimiteriale, anche all'interno dei cimiteri.
2. La dispersione può anche avvenire sulla terra di sepoltura d'inumazione del defunto, avendo cura di ricoprire le ceneri con uno strato terra per evitare che il vento o altri fenomeni possano disperdere ulteriormente le ceneri.

articolo 40 Spazi dedicati per la sepoltura di animali di affezione

1. Il piano regolatore cimiteriale può prevedere a costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA.
2. In ogni caso, la tumulazione di animali d'affezione è consentita solo previa cremazione dell'animale.
3. La concessione degli spazi per la sepoltura di animali di affezione è soggetta a tariffa stabilita dalla giunta comunale.
4. La durata della concessione non può essere superiore a venti anni.

articolo 41 Estumulazione degli animali d'affezione

1. La teca contenente le ceneri degli animali d'affezione è sempre estumulata contestualmente al defunto con cui è stata sepolta. La collocazione della teca è decisa sempre contestualmente alle disposizioni sui resti da estumulazione.
2. Diversamente, le ceneri degli animali d'affezione sono disperse nel cinerario comune.
3. Negli spazi dedicati alla sola sepoltura di animali d'affezione, l'estumulazione è disposta a scadenza della concessione, con dispersione delle ceneri nel cinerario comune, fatta salva la facoltà degli aventi diritto di disporre la tumulazione della teca con un defunto.

articolo 42 Cimiteri per animali d'affezione

1. I cimiteri per animali d'affezione sono realizzati e gestiti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni, delle disposizioni del diritto dell'Unione europea, delle leggi e regolamenti regionali, nonché, occorrendo, del regolamento comunale di polizia veterinaria.

Capo VII - Polizia dei cimiteri

articolo 43 Orari

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

articolo 44 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) alle persone munite di borse, cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
3. Per motivi di salute, età od altro comprovato impedimento, il responsabile del servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli od altri mezzi idonei alla fattispecie, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del sindaco.

articolo 45 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriferente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare a voce eccessivamente alta;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriferenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti di qualsiasi natura ed origine fuori dagli appositi spazi o contenitori a ciò dedicati, accumulare neve sulle fosse;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri, o comunque imbrattarli;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari quale ne sia il contenuto;
 - i) fotografare o filmare o comunque registrare con apposite strumentazioni, anche elettroniche, cortei, ceremonie, sepolcri, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei, ceremonie ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati, salvo che ciò non sia dovuto per altre motivazioni e avvenga ad opera del personale del cimitero o altri soggetti previamente autorizzati, oppure di personale di polizia giudiziaria. Resta in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. e di quelle contenute nell'articolo 50 di questo regolamento.

- j) eseguire o fare eseguire lavori, iscrizioni od altri interventi, anche di lieve consistenza, su sepolcri altrui, senza autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria e/o preventiva richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, ceremonie e riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di feretri da parte di estranei non accompagnati dai familiari del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - m) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata e previo affidamento ai sensi dell'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
 - n) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione della giunta comunale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza o, comunque, addetto al cimitero, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

articolo 46 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di ceremonie e riti funebri, anche commemorativi, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria ed al gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

articolo 47 Epigrafi, iscrizioni, monumenti, ornamenti sulle sepolture

1. Ogni sepoltura privata, individuale o collettiva, deve essere contraddistinta da un cippo, lapide, o altro supporto costituiti da materiale resistente e durevole.
2. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal responsabile dei servizi tecnici comunali e contenere le generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sonomesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano. La traduzione non è richiesta quando si

tratti di lingua comunque, localmente, tutelata ai sensi di tale legge e/o comunemente utilizzata nel territorio del comune.

4. Le epigrafi, le iscrizioni, monumenti e gli ornamenti delle sepolture devono comunque essere realizzati in forma definitiva entro dodici mesi dalla sepoltura, a pena di decadenza dalla concessione.
5. Le installazioni provvisorie, realizzate anche in materiale non durevole, devono essere obbligatoriamente rimpiazzate con un'installazione a carattere definitivo entro dodici mesi dalla sepoltura, a pena di decadenza dalla concessione.
6. Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
7. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
8. Sono vietate decorazioni e scritte facilmente deperibili e l'impiego di materiali non durevoli nel tempo. Ogni decoro e apposizione deve essere consona alla solennità del luogo.
9. Loculi e ossari sono provvisti di lastra di chiusura in materiale lapideo fornita dall'amministrazione comunale. È consentita la sostituzione di lastre rotte o crepate o comunque non riutilizzabili solo con elementi di materiale uguale o similare autorizzati dal comune. Nel caso in cui le lastre fornite dal comune siano già dotate di ornamentazione di base, il concessionario potrà, a sua discrezione, sostituire gli elementi in dotazione.
10. È consentita la collocazione di fotografie, purché eseguita in modo da garantirne una permanenza nel tempo.
11. È consentito il collocamento di piantine di fiori e di semipreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino l'altezza di 150 cm. o che non invadano i sepolcri o i passaggi attigui e abbiano radicamento non eccedente un raggio di 50 centimetri. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.
12. Alle sepolture comuni trova invece applicazione l'articolo 22 .

articolo 48 Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscano, a cura di chi li ha impiantati o depositi.
2. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti od i sepolcri, il responsabile dei servizi tecnici comunali li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.
3. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o depositi e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.

4. In tutti i cimiteri, ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

articolo 49 Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i segni funerari, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile dei servizi tecnici comunali od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, provvederà al ritiro o rimozione dai sepolcri di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile o anche solo difficoltosa la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi o deteriorati.
3. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, nonché ai sensi dell'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'articolo 32 , in quanto applicabili.

articolo 50 Riprese o registrazioni fotografiche, cinematografiche, radiofoniche, televisive o con qualsiasi altro mezzo di riproduzione, nonché loro utilizzo

1. Le disposizioni seguenti riguardano ogni ripresa, registrazione, rappresentazione comunque denominata e con qualsiasi mezzo o strumento, siano questi analogici o digitali, eseguite, nonché il loro utilizzo, anche in questo caso indipendentemente dai mezzi e strumenti impiegabili. Di seguito l'attività è definita quale "registrazione".
2. Non sono oggetto delle disposizioni del presente articolo le registrazioni effettuate all'interno dei cimiteri o nelle loro immediate prossimità, quest'ultima definita indicativamente dall'area esterna soggetta ai vincoli propri della fascia di rispetto cimiteriale, effettuate dai familiari delle persone defunte o, previo consenso di costoro, da altre persone legate da vincoli amicali o di vicinato, limitatamente alle ceremonie e riti o al luogo di inumazione, tumulazione o cremazione, a condizione che tali registrazioni abbiano utilizzo personale, esteso anche ad eventuale diffusione a persone diverse da chi le ha effettuate, indipendentemente dai mezzi e strumenti o modalità di questi utilizzi.
3. All'interno dei cimiteri comunali in linea di massima non è consentito effettuare registrazioni nell'ambito di una attività imprenditoriale/professionale o ad uso commerciale o a scopo di lucro.
4. In ogni caso le registrazioni non possono riguardare manufatti per i quali gli aventi titolo abbiano vietato le riprese, come previsto dal comma successivo.

5. Gli aventi titolo delle sepolture hanno diritto di impedire riprese fotografiche o cinematografiche che inquadrino la sepoltura. In tal caso, gli aventi titolo devono apporre sulla sepoltura una targa, secondo caratteristiche, dimensioni e modalità definite dall'articolo 47 .
6. Tuttavia le registrazioni di cui al comma 3 possono essere autorizzate, a condizione che ciò non osti all'attività cimiteriale, assicurino il pieno rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali e delle norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. L'autorizzazione può comportare il previo versamento delle somme stabilite in tariffa, unitamente ad eventuali somme a titolo cauzionale.
7. Per gli interni di cappelle e sepolture private, il diritto di autorizzare ed effettuare foto spetta al concessionario o alla sua famigli; in ogni caso, comunque necessaria anche l'autorizzazione rilasciata dal comune per le registrazioni all'interno dei cimiteri.

articolo 51 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio di polizia mortuaria le violazioni accertate.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi oggetti o cose rinvenute o recuperate nei cimiteri, indipendentemente dal loro possibile valore.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Titolo III - Concessioni

Capo I - Tipologie e manutenzione delle sepolture

articolo 52 Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 19 e seguenti e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune o, se diverso, dal soggetto gestore del cimitero riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, loculi ipogei con vestibolo, cellette ossario, cellette per urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (cappelle, edicole ecc.).
4. Il rilascio della concessione è subordinato al previo pagamento della tariffa stabilita dal comune.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla giunta comunale ed è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria o, se distinto, del gestore del cimitero, cui compete l'istruttoria dell'atto.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comun, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o di manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, la durata, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i/le concessionari/ie;

- d) i defunti destinati ad esservi accolti oppure i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
9. È ammesso che l'atto di concessione possa venire concluso mediante moduli o formulari, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile.
10. Per le collettività di appartenenti a minoranze linguistiche o di appartenenti a culti o religioni specifiche od appartenenti a comunità straniere, trova applicazione la possibilità di concessione, pur sempre a titolo oneroso di apposita area individuata nel piano regolatore cimiteriale, secondo tariffa di volta in volta stabilita dalla giunta comunale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

articolo 53 Durata delle concessioni

- 1. Le concessioni di cui all'articolo 52 sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
- 2. La durata massima è fissata:
 - a) in 60 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 60 anni per le cellette ossario e le cellette cinerarie individuali;
 - c) in 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
 - d) In 10 anni e 20 anni rispettivamente per le sepolture ad inumazione decennali e ventennali
- 3. Per ciascuna tipologia di sepoltura, il comune stabilisce le tariffe di concessione.
- 4. Per le sole sepolture per famiglie e collettività, a richiesta degli interessati, può essere consentito il rinnovo per una sola volta per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento della tariffa di concessione vigente al momento del rinnovo.
- 5. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che, di norma, coincide con la data di emissione del documento contabile dal comune, nonché, in ogni caso, la data di scadenza.
- 6. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. In tutti i casi di prolungamento di concessione, è dovuto il canone stabilito in tariffa.

articolo 54 Modalità di concessione

- 1. La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'articolo 52 , può concedersi solo in presenza:
 - a) del feretro per i loculi e le poste individuali;

- b) della cassetta ossario per le cellette ossario;
 - c) dell'urna cineraria per le cellette per urne o cellette ossario.
2. Il richiedente sceglie liberamente fra i posti disponibili.
 3. Qualora non sia espressa una scelta, l'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
 4. La concessione in uso delle sepolture, di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune o al gestore del cimitero secondo quanto previsto dal presente regolamento.
 5. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di:
 - a) quel richiedente, di età superiore ai settanta anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado;
 - b) indipendentemente dall'età, sia coniuge o unito civilmente superstite del defunto;
 - c) sia figlio o figlia del defunto, con età di almeno quaranta anni e con grave disabilità certificata.
 6. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai commi 2, 3 e 4, lettera b) dell'articolo 52 , è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di uno o più feretri da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
 7. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto, senza diritto alla ripetizione delle somme eventualmente già versate.

articolo 55 Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'articolo 53 e dall'articolo 54 , il diritto d'uso delle sepolture private è riservato esclusivamente alla persona del concessionario, fondatore del sepolcro, e alle persone appartenenti alla sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc....), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge o persona assimilata, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.
3. Per il coniuge o persona a questi assimilata ai sensi dell'articolo 1, comma 20, legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è

implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrono gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
5. Fatto salvo l'istituto dell'unione civile, disciplinata dall'articolo 1, commi da 36 a 67, legge 20 maggio 2016, n. 76, i casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f), decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, esperendo comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni od istanza avente la forma di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, del fondatore del sepolcro titolare della concessione, depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno (1.096 o maggiore) giorni prima del decesso della persona per la quale è richiesta la sepoltura, la quale potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione e, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione dei feretri di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura *iure sanguinis*, quale regolato dal presente articolo.
10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

articolo 56 Uso delle sepolture private in concessione ad enti

1. Salvo quanto già previsto dagli articoli 49 e 50 il diritto d'uso delle sepolture private in concessione ad enti è riservato – esclusivamente – alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 in dette concessioni non possono trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 93, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
3. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 per enti si intendono i soggetti dotati di personalità giuridica il cui ordinamento preveda, sia in via principale che subordinata, la realizzazione di sepolcri, quale ne sia la pratica funeraria, di persone determinate o determinabili.
4. Gli enti concessionari a questi fini depositano in sede di stipula dell'atto di concessione copia, rispondente ai requisiti dell'articolo 18, oppure anche dell'articolo 19, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, del proprio ordinamento, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto di concessione. In caso di successiva variazione dell'ordinamento, copia di questa, avente i requisiti del primo periodo, è trasmessa al comune, entro 60 [90?] giorni, obbligo questo che, quando inadempito, comporta la dichiarazione di decadenza dalla concessione con decorrenza dal giorno successivo allo spirare del termine. Sono fatti salvi eventi di forza maggiore accertati con sentenza civile, passata in giudicato.
5. In sede di stipula dell'atto di concessione viene altresì depositato l'elenco delle persone che, sulla base dell'ordinamento dell'ente, hanno titolo ad essere accolte nel sepolcro realizzato o realizzando con la concessione medesima. Tale elenco viene aggiornato annualmente, in corrispondenza della data di stipula dell'atto di concessione, o, se non vi siano variazioni, il responsabile pro tempore dell'ente concessionario ne informa il comune. Tali aggiornamenti sono adempiuti entro 30 giorni dal termine, applicandosi l'ultimo periodo del comma precedente.
6. L'elenco di cui al comma 5, il cui trattamento è legittimato dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, attuato col il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, è, di norma, sottratto all'accesso da parte di terzi, ed è utilizzato ai soli fini del preventivo accertamento da parte del comune della sussistenza del titolo di accoglimento nel sepolcro. Per le persone che abbiano acquisito il titolo di accoglimento nel sepolcro in uso all'ente successivamente all'ultimo aggiornamento annuale, il responsabile pro tempore dell'ente concessionario rilascia apposita attestazione, indicante altresì la data da cui è sorto il titolo di accoglimento.
7. Si dà atto che nelle concessioni cimiteriali interessate dal presente articolo, i rapporti tra le persone, o loro aventi causa, aventi titolo all'accoglimento nel sepolcro e l'ente concessionario non coinvolgono i rapporti tra l'ente concessionario e il comune, che ne rimane del tutto estraneo. Eventuali controversie aventi ad oggetto tali rapporti sono risolti tra le parti, lasciando sempre indenne il comune. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4.

8. In caso di scadenza della concessione o di sua cessazione per ogni qualsivoglia causa (decadenza, revoca, estinzione, rinuncia od altro), spetta all'ente concessionario provvedere a propria cura, diligenza ed onore, a dare diversa sistemazione alle spoglie mortali dei defunti accolti nel sepolcro. Sono fatti salvi eventuali precedenti accordi risultanti tra gli aventi causa dei defunti e l'ente concessionario, quando risultanti da atto pubblico debitamente registrato.

articolo 57 Manutenzione, canone periodico, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
3. Nelle sepolture private costruite dal comune o dal gestore del cimitero e in quelle la cui tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il comune o il gestore del cimitero può, previa deliberazione di istituzione di apposito servizio adottata ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti con l'obbligo per i concessionari di corrispondere periodicamente apposito canone, stabilito nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione o di altri criteri di ripartizione, definiti con l'atto con cui il comune o il gestore del cimitero assume questo servizio per conto e nell'interesse dei concessionari. In alternativa, è possibile prevedere il rimborso dei costi sostenuti per interventi straordinari. In ogni caso, sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) l'ordinaria pulizia;
 - d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. Il mancato pagamento del canone da parte del concessionario protratto per due anni determina la decadenza dalla concessione.
5. Il consiglio comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al comma 3 che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo, cioè il versamento anticipato in unica soluzione della somma capitalizzata, per tutta la durata della concessione, con le procedure e modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare, le quali devono essere determinate in modo da assicurare negli esercizi futuri un'entrata idonea alla copertura dei costi prevedibili per la residua durata della concessione.

Trovano applicazione le disposizioni del Titolo IV, Libro III del codice civile ed, in particolare, l'articolo 971 codice civile, per quanto applicabili.

6. Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

articolo 58 Costruzione delle opere – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo 52 , commi 2 e 3, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 70 ed alla esecuzione delle opere relative entro due anni dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal dirigente competente, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di non oltre centoottanta giorni ai termini predetti.

Capo II - Divisione, subentri, rinunce, riutilizzo

articolo 59 Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta è formulata con domanda scritta e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo, oppure essere formulata anche separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 55 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro centottanta giorni dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'Capo I - articolo 55 articolo 55 , che assumono la qualità di concessionari.
9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
10. Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stato provveduto, il comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 30 giorni, nonché con le modalità dell'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.
11. Trascorso il termine complessivo di tre anni dalla data di decesso del concessionario, senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, si determina la decadenza.
12. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 55 , abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti od istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
13. Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione, o venti anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

articolo 60 Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
2. Se, al momento della rinuncia, la durata trascorsa della concessione è pari o inferiore alla metà della durata della concessione stessa, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari ad una parte della tariffa pagata a suo tempo per la concessione.

3. Il rimborso è determinato nella misura del cinque per cento per ogni anno che manca al termine della concessione. Il rimborso non può comunque essere superiore al settanta per cento della tariffa pagata a suo tempo per la concessione.
4. La frazione d'anno superiore a centottanta giorni è arrotondata ad un anno intero.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permute o altro.

articolo 61 Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. Se, al momento della rinuncia, la durata trascorsa della concessione è pari o inferiore alla metà della durata della concessione stessa, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari ad una parte della tariffa pagata a suo tempo per la concessione.
3. Nel caso di concessioni perpetue il rimborso è consentito solo se non siano trascorsi quaranta anni dalla data della concessione.
4. Il rimborso, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, è costituito da una somma calcolata:
 - a) per concessioni della durata di novantanove anni, in misura pari allo zero virgola cinque per cento della tariffa pagata a suo tempo per la concessione per ogni anno intero o frazione superiore a centoottanta giorni di residua durata;
 - b) per concessioni perpetue, in misura pari al cinquanta per cento della tariffa pagata a suo tempo per la concessione.

articolo 62 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'articolo 52 , comma 2, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma pari al novanta per cento della tariffa pagata per concessione.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale,

sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

articolo 63 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal comune o dal gestore del cimitero di cui all'articolo 52 , comma 4, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. Se, al momento della rinuncia, la durata trascorsa della concessione è pari o inferiore alla metà della durata della concessione stessa, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari ad una parte della tariffa pagata a suo tempo per la concessione.
3. Nel caso di concessioni perpetue il rimborso è consentito solo se non siano trascorsi quaranta anni dalla data della concessione.
4. Il rimborso, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, è costituito da una somma calcolata:
 - a) per concessioni della durata di novantanove anni, in misura pari allo zero virgola cinque per cento della tariffa pagata a suo tempo per la concessione per ogni anno intero o frazione superiore a centoottanta giorni di residua durata;
 - b) per concessioni perpetue, in misura pari al cinquanta per cento della tariffa pagata a suo tempo per la concessione.

articolo 64 Riutilizzo delle sepolture

1. E' ammessa il riutilizzo delle sepolture individuali a sistema di tumulazione per il periodo residuo della concessione originaria.
2. Il concessionario o gli aventi titolo possono chiedere la tumulazione di nuove salme, resti o ceneri di parenti o affini entro il 6° del defunto o del concessionario a seguito di:
 - a) trasferimento ad altra sepoltura di salme/resti/ceneri precedentemente tumulate;
 - b) estumulazione per affido o dispersione ceneri precedentemente tumulate.
3. Nel caso di riutilizzo con salma, la durata del diritto d'uso della sepoltura individuale riutilizzata è pari ad almeno vent'anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati.
4. Se il periodo residuo disponibile è inferiore, la concessione originaria è prolungata con per il tempo necessario a raggiungere i periodi indicati nel comma precedente; in questo caso è dovuto il pagamento della corrispondente tariffa.
5. Se il riutilizzo riguarda sepoltura concessa a perpetuità, quest'ultima viene modificata in concessione a tempo determinato della durata di vent'anni, senza corresponsione di alcuna tariffa. Alla scadenza, la concessione è soggetta a rinnovo per un periodo di vent'anni dietro corresponsione della corrispondente tariffa.

6. Sugli atti di concessione che riguardano sepolture riutilizzate sono aggiunti, in forma di postilla o appendice, anche attraverso strumenti informatici, le modifiche derivanti dal riutilizzo.

Capo III - Revoca, decadenza, estinzione

articolo 65 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modifica topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, nonché nelle forme dell'art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.
4. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

articolo 66 Decadenza

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dal feretro, da urna cineraria o cassetta ossario per cui era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando non sia apposta l'epigrafe, l'iscrizione o realizzato un monumento o un'installazione definitiva entro il termine previsto da questo regolamento;
 - d) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dall'articolo 55 ;
 - e) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 55 , comma 8;

- f) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 57 ;
 - g) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 58 articolo 57 , non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - h) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini dell'articolo 59 o quando vi sia l'estinzione della famiglia;
 - i) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità, previe diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi, nonché ai sensi dell'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni. Si ha irreperibilità quando il comune o, se diverso, il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con idonee sommarie ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

articolo 67 Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara. Quando non sia determinabile il momento in cui il fatto ha avuto luogo, la decadenza ha effetto dal termine delle pubblicazioni previste dal precedente articolo 62 , comma 3, e di ciò è fatta menzione nella dichiarazione di decadenza.
2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione dei feretri, cassette ossario od urne cinerarie, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
4. Dopodiché, il comune dispone, se occorra, per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.
5. L'assegnazione di sepolture private di famiglia dichiarate decadute e rientrate nella disponibilità del comune avviene con avviso pubblico, previa valutazione tecnica dello

stato delle opere e dei materiali, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa.

articolo 68 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell’atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest’ultimo caso, quanto disposto nell’articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, delle cassette ossario o delle urne cinerarie provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell’ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

Titolo IV - Lavori privati nei cimiteri

Capo I - Imprese e lavori privati

articolo 69 Accesso al cimitero

1. Per l’esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune o, se diverso, al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell’opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l’esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare effettuata direttamente dal titolare.
3. L’autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente trasmettere una comunicazione preventiva.
5. È fatto divieto alle imprese di svolgere nel cimitero azioni, di qualsiasi natura, anche occasionali, volte all’accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all’interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all’articolo 43 articolo 44 articolo 45 in quanto compatibili.

7. Rimangono in capo all'esecutore e al committente tutti gli oneri relativi alla sicurezza dei lavori e dei servizi, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della altre disposizioni comunque applicabili.

articolo 70 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dal comune, osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV nonché dell'articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni e quelle specifiche contenute nel presente regolamento. Non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, mancando una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, essendo questa già avvenuta fin dall'impianto del cimitero al cui interno avviene la costruzione del manufatto edilizio.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di feretri e salme, nonché di cellette per cassette ossario od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, sia per le parti ipogee che per quelle epigee, e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

articolo 71 Responsabilità nell'esecuzione dei lavori

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente possono essere subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. L'importo del deposito è stabilito dal soggetto che rilascia l'autorizzazione, tenendo conto della dimensione e del valore dei lavori.
4. Il comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stato comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati e trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, smaltimento

di rifiuti, oneri gestionali e di custodia o vigilanza, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

articolo 72 Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di cappelle funerarie a sistema di tumulazione, l'impresa esecutrice deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati, in osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 e successive modificazioni e disposizioni di questo attuative, alle discariche o al luogo indicato dal servizio di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa esecutrice deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

articolo 73 Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese a ciò previamente commissionate per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

articolo 74 Orari per l'esecuzione dei lavori

1. L'orario per l'esecuzione dei lavori all'interno dei cimiteri è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, evitando, per quanto possibile, l'esecuzione dei lavori durante le operazioni di sepoltura dei defunti.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria, d'intesa con il gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

articolo 75 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il comune, in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali, nonché di altri componenti decorativi.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponteggi, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

articolo 76 Vigilanza

1. Il responsabile del servizio patrimonio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Questi, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

articolo 77 Clausola di salvaguardia delle disposizioni dell'Unione europea

1. Le disposizioni del presente Capo non pregiudicano e fanno salve le disposizioni dell'Unione europea vigenti nelle materie da esso regolate.

Titolo V - Disposizioni varie e finali

Capo I - Disposizioni varie

articolo 78 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero principale del comune può essere riservata dal piano regolatore cimiteriale apposita zona detta "degli Uomini Illustri", (detto anche: famedio), in cui la giunta comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di feretri, cassette ossario od urne cinerarie di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.
2. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o altre tipologie di sepolture per la sepoltura di "cittadini benemeriti".
3. È altresì ammesso che il piano regolatore cimiteriale possa riservare aree o monumenti funebri a tali categorie con oneri a carico delle famiglie che lo richiedano, fermo restando che il provvedimento di riconoscimento dell'appartenenza a tali categorie compete dirigente, sulla base dei criteri generali stabiliti dalla giunta comunale.

articolo 79 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero, anche avvalendosi del personale addetto, è tenuto a redigere giornalmente secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

Capo II - Norme transitorie e disposizioni finali

articolo 80 Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, escluse quelle dell'articolo 53 si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme stabilite da regolamenti precedenti, può, nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto di regolamenti precedenti è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale precedente ed ogni altra disposizione regolamentare incompatibile sono abrogate dal giorno di entrata in vigore di questo regolamento.

articolo 81 Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ove non diversamente previsto, spetta al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.
2. Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta al dirigente responsabile dei servizi tecnici l'emanazione degli atti, dei pareri e delle valutazioni, in raccordo con il dirigente del servizio di polizia mortuaria, quando questo regolamento fa espressa menzione dei servizi tecnici comunali comunque denominati.
3. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento spettano al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria o al dirigente del responsabile dei servizi tecnici comunali, a seconda delle competenze previste, su deliberazione della giunta comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

articolo 82 Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Qualora all'atto dell'entrata in vigore del regolamento siano pendenti procedimenti di stipulazione di concessioni per i quali sia già stato perfezionato il pagamento delle tariffe

di concessione, la durata della concessione sarà stabilita in base alle disposizioni previgenti.

3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 56 , per i sepolcri privati in concessione ad enti il cui atto di concessione sia stato stipulato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e per i quali risulti che l'ente concessionario fosse stato, o sia ancora, privo di personalità giuridica agli effetti civili, è ammesso che l'ente concessionario provveda a quanto necessario ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica agli effetti civili entro il termine di tre anni dal ricevimento di specifica comunicazione da parte del comune, decorso il quale la concessione è dichiarata decaduta. A questo fine, il comune provvede, entro 365 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ad effettuare una verifica documentale tra gli atti d'archivio, ai fini dell'eventuale individuazione degli enti interessati e dell'invio della sopra prevista comunicazione, nonché alla pubblicazione dell'elenco di tali enti in applicazione dell'articolo 6. Il mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente determina l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del personale inadempiente.

articolo 83 Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'“immemoriale”, quale presunzione “*iuris tantum*” della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.
2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne l'accertamento in sede giurisdizionale, è corredata dalla documentazione atta a provarlo.
3. Il dirigente stabilisce le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.
4. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
5. Il dirigente stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.
6. Se i fatti risultano comprovati, il dirigente ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedente ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

articolo 84 Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, in

quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

2. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune o del gestore del cimitero, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

articolo 85 Clausola di adeguamento

1. L'entrata in vigore di leggi, norme regolamentari, nazionali o regionali, determina la disapplicazione delle disposizioni di questo regolamento, che siano incompatibili con le norme sopravvenute.

Allegato I Definizioni

Ai fini di questo regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

bara o cassa: cofano destinato a contenere una salma o un cadavere, realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);

cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;

casa funeraria: struttura gestita da imprese funebri, pubbliche o private, collocata fuori dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti per le camere mortuarie dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche), deputata alle funzioni di:

- a) trattamento conservativo ed eventuale tanatocosmesi delle salme;
- b) custodia delle salme, anche al fine del compimento del periodo di osservazione;
- c) preparazione ed esposizione delle salme e dei feretri;
- d) esposizione e custodia per brevi periodi dei feretri sigillati;
- e) svolgimento delle ceremonie funebri;

cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;

deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per rilevarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

deposito temporaneo: luogo di sepoltura all'interno di un cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri sigillati, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

feretro: insieme della bara e della salma o del cadavere ivi contenuto;

resto mortale: cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni dall'inumazione o tumulazione;

sala del commiato: sala adibita all'esposizione del feretro a fini ceremoniali collocata anche all'interno della casa funeraria, in possesso dei requisiti propri delle camere mortuarie, e comunque al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, dei cimiteri e dei crematori;

salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino all'accertamento della morte;

spazi per il commiato: luoghi aperti o chiusi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri sigillati e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

tanatocosmesi: insieme di trattamenti igienici ed estetici praticati sul cadavere allo scopo di migliorarne la presentabilità;

trasporto funebre: trasferimento della salma o del cadavere, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre; costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo di osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio;

trasporto di resti mortali: trasferimento svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo, in possesso dell'autorizzazione comunale;

urna funeraria: urna sigillata destinata alla conservazione di ceneri.